

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Polizzi Angelo** nato l'1.02.1987 a Caltanissetta ed ivi residente alla Via Ferruccio Parri n. 7/A, (C.F. PLZNGL87B01B429F) , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Stella, c.f. STL NNA 68P45 I169Q, e con lei domiciliato a Roma in Viale Angelico n. 78, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Ielo cod. fisc. LIENTN59E06B429K, (Pec: antonioinnocenzoielo@ordineavvocatiroma.org; fax: 06 37351028) per mandato in calce al presente atto. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni si indicano i seguenti recapiti: tel/fax: 0934/510092 ;PEC: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it; cell.338/9287112

CONTRO

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, Via Cavour n.5 00185 ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. Buttigè Cristian Gaetano Giuseppe nato a Caltanissetta il 22.03.1979 C.F. BTTCST79C22B429H, residente in Caltanissetta Via Michele Amari n.19 inserito nella graduatoria finale "civili" al n. 4603 della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 - allegato B. (doc. n.7)

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

- dei concorrenti che si trovano nella graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 dal posto 4169 al posto 5216
previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. alla notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente atto sul sito internet dell'Amministrazione resistente;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,

- **decreto del ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, prot.0000012 del 10/01/2019** con cui si comunica che il sig. Polizzi Angelo è escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F., in quanto la Commissione medica ha espresso il giudizio di “Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 06/10-OS06/10) D.M.11/03/2008, n. 78, art.1,c.1, lettera f, punto 1” pervenuto al ricorrente in data 21.01.2019 (doc.1)

- **del verbale n. 3 del 19/12/2018**, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. 1, lett. F, punto 1;(doc.2)

- **Della cartella clinica relativa al sig. Polizzi Angelo del 19.12.2018** (doc.3) in particolare:

- **della scheda medica** nella parte in cui si fa una diagnosi di deficit acutezza visiva (OD 6/10-OS 6/10) (doc. 3- 1)

- **della certificazione medica a firma della d.ssa Artale Anna datato 18.12.2018;** (doc.3-7)

- **della certificazione medica a firma della d.ssa Trotta Michela del 19/12/2018;**(doc.3-20)

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

- di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

nonché

per chiedere la revisione dei risultati della visita, oculistica, con riserva di agire in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

FATTO

Il ricorrente, ha presentato, in data 30.11.2008, domanda per partecipare al Concorso (doc.4) per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F. pubblicato nella G.U. con DM n.5140 del 06/11/2008 (doc.5).

Successivamente dopo aver superato la prova preselettiva in data 23.10.2009 ha espletato e superato la prova motorio attitudinale.(doc.6)

Avendo superato le suddette prove suddivise in quattro moduli in data 31.03.2010 ha sostenuto il colloquio orale risultando idoneo Ed è stato inserito in una graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 - allegato B. (doc. n.7)

Con nota del 6 dicembre 2018 Prot. n. 20911/40899 è stato convocato per essere sottoposto a visita medica da parte della commissione appositamente nominata (doc.8)

che in data 18.12.2018 alle ore 8.00 egli si è regolarmente presentato ed è stato sottoposto a visita medica, quest'ultima è proseguita anche il giorno 19.12.2018;

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

In data 21.01.2019 è pervenuto decreto prot.0000012 del 10/01/2019 con cui si comunica che il sig. Polizzi Angelo è escluso dalla procedura concorsuale in quanto la Commissione medica ha espresso il giudizio di “Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 06/10-OS06/10) D.M.11/03/2008, n. 78, art.1,c.1, lettera f, punto 1.:(doc.1)

Il giorno seguente del ricevimento del decreto di non idoneità il sig. Polizzi si recava presso la Clinica Oculistica dell’azienda Ospedaliera- Università Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania per verificare il suo visus ed il dott. Davide Scollo certificava che il ricorrente ha un visus OO: naturale 10/10.(doc.9)

successivamente, con istanza del 26.01.2019 il ricorrente a mezzo di questo legale effettuava l’istanza di accesso agli atti trasmesso via Pec in pari data(doc.10)

che in data 12.02.2019 pervenivano il verbale della visita medica,(doc.2) la cartella clinica (doc.3), da cui si evince che il ricorrente superava brillantemente tutti gli esami sanitari e psichici, ad eccezione della visita oculistica poiché sarebbe stato accertato un deficit dell’acutezza visiva naturale, (OD 06/10-OS06/10) D.M.11/03/2008, n. 78, art.1,c.1, lettera f, punto 1., sicuramente a causa di un errore di misurazione, o di un difetto delle apparecchiature utilizzate.

Senonché, come si dirà subito infra, il giudizio della commissione medica è erroneo, incompleto, illegittimo ed infondato, e con esso il giudizio di non idoneità del ricorrente. donde il presente ricorso che muove per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli articoli 3 e 97 della costituzione - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 , comma 1, lettera f del dm n.

78/2008 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta - Arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata dall'amministrazione in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ed agli scopi che si intendono perseguire per quanto di interesse nel ricorso - Mancata trasparenza sui criteri di valutazione - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa - Illegittimità derivata degli atti successivamente adottati.

Il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico è irrimediabilmente illegittimo. Ed invero, l'articolo 1 del decreto del ministero dell'Interno 11/3/2008 n. 78 recante il regolamento, concernente *i requisiti di idoneità fisica psichica è attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco regolamento stabilisce che l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica stabiliti dallo stesso regolamento.*

In particolare, per quanto di interesse nell'odierna sede, ai sensi dell'articolo 1 ,comma 1, lettera f del predetto decreto sono richiesti i seguenti parametri fisici:

“f) acutezza visiva:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi quale somma del Visus dei

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

due occhi con meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa Correzione con lenti;

2) *Per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi quale somma del Visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie”*

Venendo nel caso di specie, la commissione medica ha riscontrato nel ricorrente un *Visus* di 6/10 nell'occhio destro e 6/10 nell'occhio sinistro, ma si tratta, come si dimostrerà, di una valutazione errata è frutto di un accertamento clinico decisamente carente e, in definitiva di una istruttoria gravemente superficiale è ingiusta.

Ed invero, il ricorrente, non convinto del giudizio della commissione medica si recava l'indomani della comunicazione presso la Clinica Oculistica dell'azienda Ospedaliera- Università Policlinico_Vittorio Emanuele di Catania per verificare il suo repentino ed imminente senonchè asintomatico calo della vista.

Il dott. Davide Scollo in tale certificazione afferma che il ricorrente ha un visus OO: naturale 10/10. (doc.9)

Dalchè il sig. Polizzi Angelo è fisicamente idoneo al servizio d'istituto.

Ammettendo che il ricorrente potesse aver avuto, durante la visita della commissione medica, una certa stanchezza a causa del viaggio, non si comprende questa notevole differenza.

Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta si evince chiaramente che la Commissione per l'accertamento dei requisiti sanitari ha commesso un errore di misurazione e,

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

conseguentemente, di valutazione, nel ritenere inidoneo il ricorrente, forse per un cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati.

Alla luce di quanto sopra assume dunque spessore la mancanza di trasparenza dei dati riportati nel verbale impugnato; infatti, nella scheda di valutazione non sono indicate le singole misurazioni nonchè gli strumenti utilizzati per tali misurazioni, che non sia solamente la tavola optometrica, di tal che non è consentito nemmeno individuare, con esattezza, ove risieda l'errore, certamente commesso dalla Commissione, che ha portato all'abnorme risultato, causa dell'errato giudizio di inidoneità.

La visita oculistica peraltro può essere influenzata da una serie di fattori, dai più banali quali la stanchezza, l'emozione, il digiuno anche dall'assunzione di un semplice farmaco da banco quale uno spray antistaminico che riducendo la secrezione lacrimale potrebbe causare secchezza dell'occhio e di conseguenza un errore nelle misurazioni, per questo è sempre meglio effettuare più misurazioni con diversi strumenti, ed a congrua distanza di tempo.

Orbene, nel caso di specie sussistono vere e proprie certezze sull'errore a proposito della rilevata carenza nel ricorrente dei prescritti requisiti previsti dal D.M.11/03/2008, n. 78, art.1,c.1, lettera f, punto 1. quanto in particolare all'asserita presenza e relativa diagnosi di Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 06/10-OS06/10), in quanto il ricorrente si è rivolto per una verifica delle sue condizioni visive ad una struttura pubblica l'Azienda Ospedaliero- presidio Santa Marta- di Catania.

Gli atti impugnati, pertanto, risultano del tutto viziati per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della erroneità
Pag. 7 a 14

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

dei presupposti e della manifesta irragionevolezza; violazione della norma indicata in epigrafe pretendendosi l'esclusione del ricorrente per un deficit del Visus invece del tutto inesistente, dote illegittimità degli atti impugnati.

L'errore, in parola, così come più volte riconosciuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. è idoneo a determinare l'annullamento degli atti impugnati (in termini: TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, 25 luglio 2017, n.8932, poi, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-quater, 31 ottobre 2017, n. 10892,T.A.R. Lazio Roma, Sez. I - bis, del 06/09/2018, con ord. nomina verificatore n. 2632/18 del 08/03/2018)

Ed ancora, sebbene *“E’ ben noto che le commissioni mediche, nell'accettare la idoneità dei candidati per un posto di impiego pubblico, svolgono un'attività caratterizzata da un grado elevato di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede giudiziaria solo per determinate ipotesi di eccesso di potere, ma non può essere contrastata con il risultato di altre misurazioni svolte in sede private, perché l'accertamento che rileva non può essere se non quello effettuato dall'Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e I tempi prescritti”*(cfr,ex multis, Cons. Stato sez.IV, 26.08.2014, n. 4282); è parimenti noto che, quanto affermato dalla superiore Sentenza del Consiglio di Stato, non preclude al Giudice, ove susistano dubbi o perplessità, in ordine al mancato possesso da parte del candidato dei prescritti requisiti di idoneità psicofisica, di disporre una verifica o consulenza tecnica medica per attenersi, nel decidere, alle risultanze della stessa.(cfr. Cons. Stato, sez. III, 11/07/2014, n.3584, Cons. Stato, sez. III, 18/01/2012, n.182,TAR Lazio-Roma, sez. I bis, n. 6238/2011)

Istanza di verifica

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

In virtù di quanto sopra esposto si chiede fin d'ora, al fine di accertare l'errore commesso dalla Commissione medica e, quindi, l'illegittimità degli atti adottati, l'Ecc.mo Collegio disponga la verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ovvero nomini un CTU e/o disponga la rinnovazione della visita medica, al fine di accertare se il ricorrente presenti tutti i requisiti previsti dal bando ovvero *“una acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi quale somma del Visus dei due occhi con meno di 6/10 nell'occhio che vede meno”* nonchè l'assenza di carenze psicofisiche impeditive, ex lege, al servizio nel corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Istanza cautelare

La sussistenza del *fumus boni iuris* è attestata dal tenore dei motivi di gravame che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza. In ordine al requisito del *periculum in mora*, esso è *in re ipsa*, ossia la gravità e irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati che impediscono al ricorrente il prosieguo del procedimento e la conseguente assunzione in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Inoltre è di tutta evidenza che, anche una sentenza favorevole, resa nei più rapidi tempi ordinari del giudizio amministrativo, non eviterebbe, a parte ricorrente, il pregiudizio, grave e irreparabile, di trovarsi nell'impossibilità di concludere, tempestivamente la procedura volta al conseguimento dell'idoneità psico-fisica e, poi, dell'assunzione in servizio, per la quale è prevista la copertura di un numero limitato di posti.

Per tali ragioni, solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale riammissione del
Pag. 9 a 14

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

ricorrente, con riserva, alla procedura concorsuale consentirebbe di giungere, *re adhuc integra*, alla deliberazione nel merito della presente impugnativa: in caso contrario, infatti a parte ricorrente verrebbe sostanzialmente impedita la possibilità di essere assunto in servizio una volta coperti nelle more del giudizio tutti i posti disponibili nel contesto della procedura di scorrimento della graduatoria con ciò sostanzialmente mortificando la propria aspirazione.

Sotto questo profilo, nell'ambito della valutazione propria della fase cautelare, ci si permette di evidenziare che, la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità a parte ricorrente, dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio all'amministrazione resistente.

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo TAR adotti la/e misura/e cautelare/i che ritenga più idonea/e a preservare le evidenti ragioni dell'odierno ricorrente, il quale, si ripete, è stato illegittimamente escluso.

**Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici
proclami ex art. 41, co.4 c.p.a**

Il ricorrente ha preso parte alla procedura concorsuale controversa collocandosi, all'esito della terza prova al posto n. 4168.

Premesso che le amministrazioni hanno previsto uno scorrimento della graduatoria per un ampliamento di organico e che la graduatoria definitiva della procedura concorsuale contempla in totale n. 5216 unità non è possibile individuare tra i 1048 candidati che seguono in graduatoria il ricorrente, i soggetti che possono effettivamente subire, all'esito della conclusione delle operazioni di accertamento dei requisiti psicofisici, un pregiudizio dall'eventuale riammissione del signor Angelo Polizzi. Dunque, si

Pag. 10 a 14

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

tratta di un caso in cui non è possibile individuare gli effettivi controinteressati al gravame.

Per ipotesi di questo tipo l'art. 41, comma 4, c.p.a. stabilisce che *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione a cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione si effettua per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Con riferimento, inoltre, alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza è la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web del Ministero dell'Interno - sezione dedicata al concorso controverso - di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

A tal proposito si segnalano almeno due casi analoghi (TAR Lazio, Sez.I bis, Ordinanza Collegiale 14.04.2017 n.4656; TAR Lazio, Sez.I bis, Ordinanza Collegiale 20.04.2017 n.4729)

Ciò detto, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie e l'impossibilità di individuare i potenziali controinteressati nonché i soggetti che verranno selezionati a completamento della procedura tra i 1048 concorrenti che seguono il ricorrente in graduatoria, non è possibile procedere con la notifica diretta nei confronti di soggetti non specificatamente individuabili.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente e i suoi Legali, chiedono che l'Ecc.mo TAR e/o S.E. il Presidente autorizzi, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del suesteso ricorso per
Pag. 11 a 14

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

pubblici proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, se del caso, ove lo ritenga opportuno, anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.
Per quanto sopra dedotto e per quanto ancora deducibile, il Sig. Angelo Polizzi, siccome rappresentato e difeso chiede che

VOGLIA

L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.

Preliminarmente:

- sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, disponendo l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria degli ammessi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o adottare qualsiasi altro provvedimento che sia ritenuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. adito, idoneo a garantire e tutelare il diritto e l'interesse del ricorrente.
- autorizzare, se ritenuto necessario, esperimento di verifica ex art. 66 c.p.a. e/o una CTU e/o una nuova visita medica del Sig. Angelo Polizzi, al fine di accertare se presenta tutti i requisiti previsti dal bando ovvero "una acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi quale somma del Visus dei due occhi con meno di 6/10 nell'occhio che vede meno" nonché l'assenza di carenze psicofisiche impeditive, ex lege, al servizio nel corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Indi nel merito:

- accogliere il superiore ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;
- accertare e dichiarare la presenza di un errore di valutazione / misurazione commesso dalla Commissione sanitaria durante la visita del ricorrente;

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

In accoglimento del ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, all'inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria dei candidati idonei ad essere assunti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini istruttori, con riserva di depositarne ulteriori, si depositano i seguenti documenti:

1. decreto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali, Ufficio II- Affari concorsuali e contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, PROT. 0000012 del 10.01.2019, impugnato;
2. Verbale della Commissione Medica incaricata n.3 del 19.12.2018;
3. Cartella Clinica del sig. Polizzi Angelo del 19.12.2018
4. Domanda di partecipazione al Concorso da parte del sig. polizzi Angelo con relativa attestazione di consegna del ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile- direzione centrale per gli affari generali- Area I- Concorsi di accesso
5. Bando di concorso indetto con decreto del Capo Compartimento n. 5140 del 6/11/2008
6. stralcio dell'esito delle prove sostenute;
7. Graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, pubblicata nell'allegato "B4" al Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n. 1/32 del 5.10

Avv Anna Stella
Via don Milani,3
93100 Caltanissetta
Pec: anna.stella@avvocaticl.legalmail.it

8. nota di convocazione a visita medica prot. 20911/40899
del 6 dicembre 2018
9. certificato medico del dott. dott. Davide Scollo della
Clinica Oculistica dell'azienda Ospedaliera- Università
Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania
- 10.richiesta di accesso agli atti;
- 11.Documento di Identità e C.F.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del
presente ricorso è indeterminabile, ma avendo ad oggetto
l'impugnazione dell'esclusione da un concorso per pubblico
impiego il contributo unificato da versare è ridotto della metà ed
è pari ad € 325,00

Caltanissetta, li 06.03.2019

Avv. Anna Stella

STELLA
ANNA

Firmato digitalmente
da STELLA ANNA
Data: 2019.03.08
08:14:42 +01'00'